

Prot. n. 14931
Roma, 14 maggio 2026

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti su circolare 11665 del 19.04.2024. Uso speciale abitazione.

Si fa riferimento alle istanze pervenute a questa Divisione inerenti a richieste di chiarimento in merito all'applicazione della circolare 11665 del 19/04/2024.

Di seguito si forniscono le seguenti risposte alle domande pervenute al fine di meglio chiarire l'applicazione della circolare in oggetto.

1) Cosa si intende per i veicoli già circolanti all'atto pratico l'applicazione dei punti 2, 3 e 4 per le sole parti soggette a trasformazione?

Non essendo possibile una generalizzazione delle "infinite" possibili trasformazioni che un veicolo può avere, ci si è limitati ad evidenziare che le verifiche da effettuare sono solo quelle inerenti alle parti che sono state soggette a trasformazione. In caso di incertezze sull'applicazione della circolare, gli UMC possono chiedere chiarimenti a questa Sede.

2) È effettivamente abolita la possibilità di trasformare veicoli già circolanti di categoria N1 in uso speciale abitazione?

Non è previsto trasformare in categoria N1 uso speciale abitazione (punto 2.6 della circolare) in quanto la normativa unionale, che è armonizzata completamente per tale categoria di veicoli, non prevede tale classificazione;

3) È corretto non consentire le nazionalizzazioni di veicoli già trasformati all'estero in uso speciale abitazione? Anche se si tratta di soggetti rimpatrianti già proprietari?

Per quanto riguarda la nazionalizzazione dei veicoli dei rimpatrianti, si continuano ad applicare le agevolazioni già previste al punto 5.1 della circolare in oggetto e dalla lettera H del punto 1.2.7 "Veicoli al seguito di connazionali rimpatrianti" del Decreto Dirigenziale n. 581 del 17 dicembre 2025 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che disciplina le nuove istruzioni operative per la nazionalizzazione di veicoli nuovi e usati acquistati in Paesi UE "Indipendentemente dalla provenienza del veicolo (Paese UE o extra UE), ai veicoli portati sul territorio italiano al seguito di cittadini italiani, già residenti in Italia, muniti di dichiarazione consolare che attesti il definitivo rimpatrio, si applicano le deroghe previste dalla circolare DGMOT 16.3.1998 prot. n. 0583/4319. Pertanto, tali veicoli, che debbono essere stati immatricolati all'estero a nome dello stesso concittadino, possono essere nazionalizzati anche in assenza della rispondenza alle normative vigenti al momento della richiesta";

4) Come ben noto purtroppo a tutti gli operatori è estremamente raro che un veicolo usato, magari approvato all'estero molto tempo addietro, riporti al punto K della carta di circolazione una codifica come indicato dalle norme unionali. In questi casi come bisogna operare?

Le procedure dettate dalla circolare prot. n. 9716 e dal citato DD 581 del 17/12/2025 sembrano essere già chiare. In ogni caso si fa presente che le valutazioni a carico degli Uffici sono sempre quelle di verificare la rispondenza dei veicoli di cui si richiede la nazionalizzazione alle pertinenti prescrizioni unionali vigenti al momento dell'immatricolazione. Vedasi anche la Circolare prot. n. 9716 del 23 marzo 2023.

5) il punto 5.1 precisa che i veicoli in circolazione non devono essere adeguati alla circolare che recita testualmente "I veicoli già circolanti non devono essere adeguati alla presente disposizione e possono rimanere inquadrati nelle diverse categorie a suo tempo consentite" significa che queste disposizioni valgono anche per i veicoli usati provenienti dall'estero e a suo tempo già classificati N1 ad uso speciale abitazione e, pertanto, possono essere nazionalizzati mantenendo la stessa classificazione?

È evidente che tale disposizione vale esclusivamente per i veicoli già circolanti in Italia. Per un veicolo proveniente dall'estero non si può generalizzare.

6) È molto frequente l'importazione di veicoli privi di codice omologazione al punto K della carta di circolazione, in genere per effetto di una trasformazione in esemplare unico avvenuta all'estero. Qualora all'estero sia stata assegnata loro una nuova classificazione come autocaravan M1-SA, anche se precedentemente provenienti in fase 1 da categorie

diverse, tipicamente N1, gli UMC sono tenuti a mantenere la stessa classificazione assegnata all'estero, fermo restando la possibilità di verifica in sede di visita e prova?

La documentazione da presentare deve essere tale da consentire all'Ufficio della Motorizzazione Civile di riconoscere le caratteristiche tecniche del veicolo da nazionalizzare e in ogni caso indicate al punto 1.2.3 della Circolare 9716 del 23 marzo 2023 e dal Decreto Dirigenziale n. 581 del 17/12/2025.

7) Qualunque veicolo classificato N1 può essere trasformato in M1-SA autocaravan?

La circolare prot. n. 11665 chiarisce che i veicoli di categoria N1 non possono essere classificati come "uso speciale abitazione" (codice SG) perché tale trasformazione si sovrapporrebbe a quella di autocaravan (codice SA), già disciplinata dalle norme unionali

8) La visita e prova per trasformazione in uso speciale abitazione è sempre di competenza CSRPAD/CPA come indicato al punto 4.2 o è solo per i veicoli nuovi e/o di categoria N2, N3, M2 e M3?

Secondo il punto 4.2 della Circolare, la competenza del CSRPAD e dei CPA è specifica per:

- La trasformazione di veicoli per uso abitazione (uso speciale SG) categoria N2 e N3.
- La trasformazione di autoveicoli di categoria M2 e M3.

Per gli autocaravan M1-SA derivanti da trasformazione di veicoli in circolazione, la competenza ricade solitamente sugli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) territoriali, a meno che la trasformazione non presenti complessità tali da richiedere il parere o l'intervento dei centri prova.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, in generale, il riferimento attuale nel caso di unici esemplari è da ricercarsi nelle circolari 64/95 e 93/96 e, da ultimo, nella circolare prot. n. 22215 del 20/07/2023.

9) La preventiva autorizzazione della Divisione 3 deve essere richiesta per qualsiasi operazione o solo per i veicoli nuovi da immatricolare?

L'autorizzazione preventiva della Divisione 3 è richiesta specificamente per i veicoli di categoria N per uso abitazione sia dei veicoli in circolazione che nuovi.

10) Nel caso delle operazioni di competenza CSRPAD/CPA come deve essere stabilita, se c'è, la competenza territoriale? Non esiste una competenza territoriale per i CSRPAD/CPA.

11) Nel caso di più interventi di trasformazione in province/regioni diverse vale sempre il principio che l'ufficio competente è quello territoriale in base alla sede di chi è intervenuto per ultimo in ordine temporale, indipendentemente dal tipo di intervento effettuato?

Non si comprende la ratio del quesito, in quanto vale quanto disciplinato dall'art. 236 del Regolamento di esecuzione al nuovo codice della strada. Se ci sono dei casi concreti controversi, si chiede di esplicitarli.

12) È ormai una consuetudine che molti lavori di allestimento vengano effettuati direttamente da soggetti privati, cosa peraltro non vietata dalle direttive europee, mentre in Italia in assenza di una normativa specifica si fa riferimento alla Legge 122/1992 e successive relativa agli autoriparatori, nonostante si tratti quasi sempre di interventi non strutturali e che non interessano la meccanica del veicolo. In questi casi è ammesso l'intervento di un allestitore professionale per certificare la corretta realizzazione delle modifiche?

In Italia la disciplina dell'attività di autoriparazione è regolata dalla legge n. 122/1992, la quale prevede che le modifiche ai veicoli siano effettuate da ditte iscritte al registro delle imprese di autoriparazione in una specifica sezione a seconda del tipo di attività. La vigilanza sulle attività degli allestitori professionali non è di competenza di quest'Amministrazione.

13) Quale qualifica minima è richiesta ai soggetti professionali per poter eseguire questo tipo di alterare né le parti strutturali né la meccanica?

Il soggetto deve essere un'impresa di autoriparazione iscritta alla Camera di Commercio (L. 122/92). Per l'allestimento di autocaravan, è necessaria la qualifica di mecatronica (per la parte impiantistica e meccanica)

14) Qual è la documentazione da allegare alla domanda di visita e prova per trasformazione in N uso speciale abitazione, oltre alle consuete dichiarazioni dei lavori effettuati e la rispondenza degli stessi alle norme UNI EN 1646-1 e 1647-1 a seconda del caso?

La competenza è, a seconda dei casi, dei CSRPAD/CPA o degli UMC; pertanto, la richiesta va inviata agli uffici prima citati; per maggiori dettagli in merito, si evidenziano i seguenti documenti:

- Autorizzazione preventiva della Divisione 3 con motivazione del costruttore;
- Relazione tecnica dettagliata come sopra e disegni e schemi dell'allestimento;
- Dichiarazione di conformità alle norme UNI EN 1645-1 a 1648-1 (veicoli ricreazionali);
- Certificazione degli impianti (gas/elettrico);
- Documentazione che attesti la presenza del box servizio igienico e delle altre attrezzature previste dalla circolare prot. n. 11665 del 19.04.2024.

Eventuale nulla osta della casa costruttrice (oppure richiesta di nulla osta al Costruttore del veicolo base con eventuale diniego motivato dallo stesso e relazione tecnica di un tecnico abilitato se ammessa in alternativa), contenente non un generico benestare alla trasformazione del veicolo ma anche tutte le specifiche necessarie ad adeguare un veicolo della categoria N in uso abitazione e, quindi, per esemplificare non in maniera esaustiva, l'individuazione dei punti di attacco delle cinture dei sedili, qualora siano stati modificati, in quanto punti soggetti a prove di trazione con definiti criteri di entità delle forze da applicare oppure dove, ove previsti, gli interventi strutturali sulla scocca del veicolo.

15) Qual è la documentazione da allegare alla domanda di visita e prova per trasformazione in M1-SA, oltre alle consuete dichiarazioni dei lavori effettuati e la rispondenza degli stessi alle norme UNI EN 1646-1 e 1647-1 a seconda del caso?

- Vale, in generale, quanto già detto alla domanda di cui al punto 14, con l'ovvia prescrizione del rispetto delle prescrizioni tecniche e delle attrezzature minime previste dal regolamento UE 2018/858 (sedili, tavolo, cuccette, cucina, armadi, ecc.).

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE - ing. Paolo Sappino